

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29798 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 18/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 126-2017 R.G. proposto da:

.....
....., elettivamente domiciliato in Roma, piazza
....., presso lo studio dell'avvocato
....., che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 12136 del Tribunale di Roma, depositata il 15 giugno 2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

..... ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 cod.

2422
19

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016, Rv. 639535 - 01; da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019, Rv. 654264 - 01).

In tal senso è dirimente quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), a mente del quale *«il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»*. Dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Pertanto, la chiamata in causa dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592025 - 01).

In continuità con i citato orientamento, va quindi riaffermato il seguen-

te principio di diritto:

"Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente creditore interessato".

In applicazione di tale principio, il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

Infatti, non sussistendo litisconsorzio necessario fra agente della riscossione ed ente impositore, ha errato il Tribunale - nella funzione di giudice d'appello - nel dichiarare la nullità del giudizio, con remissione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.